



CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

research paper

CESARE PINELLI

**I TEMI DELLA CONDIZIONALITÀ
NEL NEGOZIATO SUL QUADRO
FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027**

Aprile 2018

ISSN: 2038-0623 © Istituto Affari Internazionali (IAI) e Centro Studi sul Federalismo (CSF)

Tutti i diritti sono riservati. Parti di questa pubblicazione possono essere citate nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d'autore e con l'indicazione della fonte.

All rights reserved. Quotations from this document can be made according to copyright law, providing information on the source.

ABSTRACT

La condizionalità, termine con cui si designa la pratica di subordinare l'assistenza finanziaria a un determinato Stato al rispetto di determinati requisiti, è uno strumento suscettibile di essere usato per una pluralità di scopi. Nell'eurozona, dal 2010 in poi, è servita a disciplinare le politiche finanziarie degli Stati membri, configurandosi come una forma di "condizionalità macroeconomica". I suoi risultati oggi non vengono considerati conformi alle aspettative. Una prima ipotesi di revisione della condizionalità, prospettata dalla Commissione nel dicembre 2017, punta ad affiancare alla condizionalità macroeconomica una "valutazione di impatto sociale" delle politiche adottate su tale base. Una seconda proposta, presentata dal governo italiano e accolta con favore dalla Commissione, mira a subordinare l'erogazione dei fondi connessi alle politiche di coesione sociale al rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto da parte degli Stati beneficiari dei fondi. La proposta equivarrebbe a introdurre uno strumento alternativo a quello, rivelatosi inefficace, delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto. Si tratta di un'ipotesi che merita apprezzamento nel suo tentativo di restaurare i "valori comuni" agli Stati membri, oggi non di rado messi a repentaglio, e che va perseguita con coerenza nell'ambito del dibattito sulla revisione del Quadro finanziario pluriennale e in ogni altra sede politico-istituzionale.

Keywords: Unione europea, Governance economica, Condizionalità, Sanzioni, Italia

Cesare Pinelli è Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma.

E-mail: cesare.pinelli@uniroma1.it

Documento preparato nell'ambito del progetto "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e bilancio dell'Unione. Risorse, strumenti e possibili sviluppi", marzo 2018. Il progetto è condotto dall'Istituto Affari Internazionali (IAI) e dal Centro Studi sul Federalismo (CSF) nell'ambito della partnership strategica con il programma International Affairs della Compagnia di San Paolo e con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci)

1. Pratica della condizionalità in sede internazionale ed europea • 2. La condizionalità “macroeconomica” quale misura di contrasto alla crisi dei debiti sovrani • 3. Proposte di revisione della condizionalità “macroeconomica” • 4. La condizionalità prevista dalle politiche di coesione e il rispetto dello stato di diritto all’interno degli Stati membri • 5. Proposte relative alla condizionalità

1. Pratica della condizionalità in sede internazionale ed europea

Il termine “condizionalità” denota la pratica di Stati, grandi organizzazioni internazionali e dell’Unione europea di subordinare aiuti e accordi di cooperazione con Paesi terzi alla dimostrata osservanza di certi requisiti, come la stabilità finanziaria, il rispetto per i diritti umani, la democrazia, la pace e la sicurezza internazionale. Tale pratica presenta forti oscillazioni, a seconda che si basi su procedure di concertazione e di dialogo o serva a costringere i governi dei Paesi terzi a fare cose che altrimenti non farebbero, e implichi perciò il ricorso a sanzioni o al ritiro dall’accordo¹.

Il primo documento ufficiale a menzionare il termine fu un manuale del Fondo monetario internazionale (Fmi) pubblicato nel 1979, che codificava la prassi di condizionare gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo all’accettazione di “programmi di aggiustamento strutturale”, essenzialmente riforme della finanza pubblica per contenere il debito².

L’approccio dell’Unione europea alla condizionalità è stato per molto tempo diverso, incentrandosi sul riscontro del rispetto per i diritti umani e la democrazia ai fini: (a) del formale riconoscimento di nuovi Stati sorti dalla scomposizione della Repubblica di Jugoslavia dopo il crollo del comunismo (1991); (b) dell’adesione di determinati Stati all’Unione, in un processo che va dal Consiglio europeo di Copenaghen (1993) all’ingresso nell’Ue (2005); (c) dell’assistenza allo sviluppo, del commercio bilaterale e degli accordi di cooperazione con Paesi terzi.

Peraltro le basi legali per l’esercizio di competenze della Comunità europea prima e dell’Ue poi nel campo dei diritti dell’uomo rimasero a lungo incerte, dal momento che il principio di attribuzione contrastava con la trasversalità delle politiche dei diritti umani. Solo la forte connessione rinvenibile nel Trattato di Amsterdam (1997) fra competenze esterne e interne con riguardo ai diritti umani portò alla conclusione che l’Unione è investita di una generale competenza in proposito.

¹ Cesare Pinelli, “Conditionality”, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, novembre 2013, <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1383>; e “Conditionality and Enlargement in Light of EU Constitutional Developments”, in *European Law Journal*, vol. 10, n. 3, maggio 2004, p. 354-362.

² Fondo monetario internazionale, Decisione del Comitato esecutivo n. 6056-(79/38), 2 marzo 1979: “Guidelines on Conditionality”, in *Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund*, vol. 24, 1999, p. 137-139.

2. La condizionalità “macroeconomica” quale misura di contrasto alla crisi dei debiti sovrani

Il quadro normativo Ue si presenta oggi molto più complesso. I presupposti, le modalità operative e gli obiettivi delle singole forme di condizionalità variano notevolmente nell’ambito del diritto dell’Unione. E tuttavia non è possibile occuparsi di una singola forma senza considerare le altre. In particolare, per trattare della condizionalità nell’ambito del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2020-2027, non è possibile prescindere dalla cosiddetta condizionalità “macroeconomica” ed anche dalle ipotesi di modifica che la stanno investendo.

Misure soggette a condizionalità vennero prese a partire dal 2010 da differenti istituzioni (Ue, Stati membri Ue, Banca centrale europea - Bce, Fmi) per contrastare la crisi del debito sovrano di alcuni Paesi dell’eurozona. Addirittura, la sola innovazione del diritto primario dell’Unione intervenuta dopo il Trattato di Lisbona è consistita proprio nella introduzione di un meccanismo di condizionalità, ed è di segno decisamente diverso dalle pratiche di condizionalità cui abbiamo fatto riferimento nella precedente sezione. Si tratta della revisione in forma semplificata dell’art. 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) adottata dal Consiglio europeo il 25 marzo 2011, che vi ha aggiunto un paragrafo secondo cui

Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità³.

La revisione era stata originata dai dubbi di ammissibilità di misure intergovernative adottate fra Stati dell’eurozona volte al sostegno reciproco, visto l’esplicito divieto dell’art. 125 Tfue, nonché il fatto che il regolamento dell’Unione istitutivo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) presuppone “circostanze eccezionali” che sfuggono al controllo degli Stati ai sensi dell’art. 122, par. 2 Tfue, nonostante Grecia e Irlanda avessero incontrovertibilmente contribuito a creare la crisi dei rispettivi debiti sovrani⁴. In questo caso, comunque, l’esito è stato raggiunto entro il perimetro del diritto dell’Unione; e lo stesso è avvenuto con i cinque regolamenti e la direttiva che hanno modificato il Patto di stabilità e crescita (“*six pack*”). Un’analoga forma di condizionalità risulta dalla decisione del 6 settembre 2012 della Bce sulle *outright monetary transactions* (Omt) nel mercato secondario dei titoli sovrani, volto a “salvaguardare un’appropriata trasmissione di politica monetaria e l’unicità della politica monetaria”. Il programma prevedeva che la Bce

³ Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32011D0199>. Si noti che, al momento di approvare il testo, il Consiglio europeo respinse la proposta, avanzata il giorno prima dal Parlamento europeo, di aggiungere alle parole “rigorosa condizionalità” la clausola “in conformità ai principi e agli obiettivi dell’Unione, come indicati nel Trattato sull’Unione europea e in questo Trattato”.

⁴ Bruno De Witte, “The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism”, in *Sieps European Policy Analysis*, n. 2011/6, giugno 2011, p. 5, <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/18338>. È significativo che il Considerando 4 della decisione del Consiglio europeo ricordi che “Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell’intera zona euro, l’articolo 122, paragrafo 2, Tfue non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini”.

avrebbe comprato titoli sovrani del Paese emittente alla condizione che questi accettasse un programma di aggiustamento finanziario nei termini del Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Gli altri atti adottati allo scopo sono accordi di diritto internazionale: quelli istitutivi dei due ulteriori fondi a sostegno di Stati membri in crisi (il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, o Mesf, e il Mes), il Patto Euro Plus, e il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (Tscg), più noto come Fiscal compact, che comprende tutti gli impegni relativi al processo di formazione del bilancio a livello nazionale. L'art. 3, par. 2, subordina l'entrata in vigore del Trattato nell'ordinamento di ogni Stato contraente alla adozione entro un anno di misure dall'effetto vincolante e di carattere permanente, "preferibilmente costituzionale". E anche questa (a prescindere dal fatto che, per fattori contingenti, solo Spagna e Italia modificarono le loro Costituzioni allo scopo) è una forma di condizionalità, poiché una tale rafforzata garanzia di stabilità dell'impegno è condizione per far parte dell'accordo e di tutte le sue norme, comprese quelle sull'assistenza finanziaria.

3. Proposte di revisione della condizionalità "macroeconomica"

La versione "macroeconomica" della condizionalità è stata fortemente criticata per aver diminuito i livelli di benessere sociale senza aver posto le basi di un consolidamento finanziario dello Stato destinatario⁵. In sostanza, essa avrebbe ripercorso il tragitto negativo dei programmi di aggiustamento strutturale proposti dal Fmi alla fine degli anni Settanta. Tuttavia, considerati i forti dislivelli reputazionali intercorrenti fra di essi, non è pensabile che gli Stati dell'eurozona rinuncino a un meccanismo come quello della condizionalità "macroeconomica", che per definizione garantisce i Paesi creditori. Dunque, c'è da scommettere che con essa avremo a che fare ancora a lungo. Questo non vuol dire che le attuali varieguate discipline della condizionalità macroeconomica resteranno invariate. Al contrario, è probabile che cambieranno, ed è ancora più probabile che cambieranno i contesti istituzionali in cui dovranno applicarsi. Sono infatti in discussione le modalità di stabilizzazione degli assetti istituzionali dell'eurozona, compresa l'incorporazione nei Trattati del Fiscal compact.

Ci sono almeno due elementi da prendere in considerazione: uno di contenuto, l'"addolcimento" della versione "hard" di condizionalità macroeconomica fin qui prevalsa; l'altro, forse più importante, concernente le sue modalità operative. Ambedue gli elementi dovranno tener conto dell'istituzione del Fondo monetario europeo (Fme) prevista nella proposta di Regolamento della Commissione del 6 dicembre 2017⁶. In particolare, ai paragrafi 25 e 26, è proposto che "Il sostegno alla stabilità previsto dall'Fme dovrebbe essere soggetto a condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero essere commisurate allo strumento di assistenza finanziaria prescelto" e che

Le condizioni cui è subordinato lo strumento di assistenza finanziaria dovrebbero essere definite in un protocollo d'intesa ed essere pienamente coerenti con le misure di

⁵ Zsolt Darvas, "The Greek debt trap: an escape plan", in *Bruegel Policy Contributions*, n. 2012/19, novembre 2012, p. 1, <http://bruegel.org/?p=6087>; Maria João Rodrigues, "Youth Unemployment, Socio-Economic Divergences and Fiscal Capacity in the Euro Area", in *Notre Europe-Jacques Delors Institute Policy Papers*, n. 101, novembre 2013, p. 10, <http://institutdelors.eu/?p=35261&lang=en>.

⁶ Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Consiglio sull'istituzione del Fondo monetario europeo* (COM/2017/827), 6 dicembre 2017, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:52017PC0827>.

coordinamento delle politiche economiche adottate sulla base del Tfeue. Una valutazione d'impatto sociale dovrebbe ispirare la negoziazione del protocollo d'intesa e orientare il seguito dato all'attuazione e il suo monitoraggio.

La proposta, ai paragrafi 41 e 42, aggiunge che "Come il Mes, l'Fme dovrebbe fornire sostegno alla stabilità ai suoi membri il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulta compromesso o rischia di essere compromesso" e che "L'Fme dovrebbe essere coinvolto nella negoziazione e nella firma del protocollo d'intesa, in considerazione dell'importanza della condizionalità che si applica all'assistenza finanziaria per contribuire a garantire il rimborso dell'assistenza finanziaria dell'Fme".

La proposta prevede dunque espressamente una "valutazione di impatto sociale" della condizionalità, che in quanto tale resta tuttavia "stretta". Per il resto, per comprendere come la nuova condizionalità macroeconomica potrà assestarsi e quale funzione potrà assolvere nel nuovo assetto, sarà decisivo il rapporto, al momento oggetto di confronto politico, fra l'Fme e il ministro delle Finanze contestualmente istituito. Più ampi saranno gli ambiti discrezionali riservati a quest'ultimo, più sarà lecito ritenere che la condizionalità macroeconomica si discosterà dagli automatismi che l'hanno fin qui caratterizzata.

4. La condizionalità prevista dalle politiche di coesione e il rispetto dello stato di diritto all'interno degli Stati membri

Per comprendere come la condizionalità si presenta nel corrente dibattito sulla revisione del Quadro finanziario pluriennale, un buon punto di partenza è costituito da quanto prevede l'art. 23 del Regolamento 1303/2013⁷ nell'ambito delle politiche di coesione.

In questo caso non ci si riferisce a Stati in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio, ma a Stati che aspirano ad ottenere fondi per il perseguimento di obiettivi comuni (politiche di coesione). Inoltre, le procedure sono molto più concertate (fra Stato membro e Commissione), e le conseguenze della mancata corrispondenza da parte dello Stato agli standard Ue sono ovviamente molto meno gravi che nel caso degli squilibri di bilancio.

Ciò non toglie che la schiacciante influenza della condizionalità macroeconomica sia stata avvertita anche a questo riguardo. Non a caso, in una nota dell'aprile scorso, predisposta per la discussione sulla revisione del Qfp, il governo italiano affermava che

Prima che al rispetto dei parametri macroeconomici, eventuali condizionalità, nel caso della coesione così come in altri settori, dovrebbero guardare al rispetto dei valori fondamentali

⁷ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013R1303>.

e delle regole di convivenza all'interno dell'Unione, tenendo in adeguata considerazione i principi dello Stato di Diritto (*Rule of Law*) che ne rappresentano la vera spina dorsale⁸.

Per la prima volta dopo molto tempo, la critica alla condizionalità macroeconomica appare associata a una versione compiutamente alternativa di condizionalità, pur se rivolta ad affrontare un altro problema. Ci si riferisce al fatto che alcuni dei Paesi che più si sono avvantaggiati in questi anni delle politiche di coesione (Ungheria, Polonia) sono gli stessi che hanno più frequentemente violato le regole sul rispetto dei diritti umani e delle procedure democratiche che la Ue richiede anche agli Stati membri nei rapporti coi loro cittadini, senza che tali violazioni siano state fino ad oggi adeguatamente sanzionate (anche in ragione del fatto che il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 7 del Trattato sull'Unione europea – TUE è attivabile solo se c'è il consenso unanime degli Stati membri diversi da quello che abbia commesso tali violazioni).

Il Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'Ue della Commissione del 28 giugno 2017, "ispirato" al rapporto Monti del dicembre 2016 sul "Futuro finanziamento dell'Unione europea"⁹, sembra aver recepito il messaggio lanciato dall'Italia, là dove osserva che

Il rispetto dello stato di diritto è importante per i cittadini europei ma anche per l'iniziativa imprenditoriale, l'innovazione e gli investimenti, che prosperano laddove il quadro di riferimento giuridico e istituzionale riflette pienamente i valori comuni dell'Unione. Vi è quindi una chiara correlazione fra lo stato di diritto e l'attuazione efficiente degli investimenti pubblici e privati sostenuti dal bilancio dell'Ue¹⁰.

Si tratta di una presa di posizione importante e apprezzabile, che comunque va letta più alla luce della crisi di credibilità delle istituzioni europee nell'affrontare le violazioni, da parte di alcuni Stati membri, delle regole dello stato di diritto che la stessa Unione si è data, che nella prospettiva di una riforma del Qfp. È ovvio che i Paesi suscettibili di essere coinvolti da procedure di infrazione delle regole dello stato di diritto già previste dai Trattati europei si opporranno strenuamente ad ogni innovazione che subordini l'accesso ai fondi strutturali e di investimento europei e similari al rispetto di quelle stesse regole.

5. Proposte relative alla condizionalità

La condizionalità, a partire dal 2010, ha assunto una funzione di disciplinamento degli Stati in situazioni finanziarie squilibrate. L'adozione delle "riforme strutturali", e delle più dirette misure di riduzione del debito pubblico, che hanno appunto condizionato l'assistenza finanziaria a tali Stati da parte dell'Unione è stata però oggetto di valutazioni fortemente critiche, non solo per l'immediato impoverimento delle popolazioni che ne è conseguito, ma anche in vista di una crescita economica di più lungo periodo. Da questo punto di vista, la citata proposta della Commissione del dicembre 2017 si può considerare un segnale di ravvedimento, nella misura in cui

⁸ Governo italiano, *Il Quadro finanziario pluriennale: uno strumento strategico al servizio degli obiettivi dell'Unione europea*, 12 aprile 2017, p. 3-4, http://www.politicheeuropee.gov.it/files/-Paper_QFP_FINAL_ita.pdf.

⁹ High Level Group on Own Resources, *Future financing of the EU. Final report and recommendations* (rapporto Monti), dicembre 2016, http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm.

¹⁰ Commissione europea, *Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'Ue* (COM/2017/358), 28 giugno 2017, p. 22, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:52017DC0358>.

accompagna la negoziazione della nuova condizionalità macroeconomica con una “valutazione di impatto sociale”. È una proposta alla quale si può guardare con favore, anche se occorrerà prestare attenzione al contesto giuridico-istituzionale nel quale la nuova condizionalità macroeconomica verrà inserita, in particolare all’istituzione del Fondo monetario europeo e alla revisione dell’assetto della *governance* dell’eurozona, compresa l’istituzione di un ministro dell’Economia.

Una seconda versione della condizionalità è poi emersa nel contestuale dibattito sulla riforma del Qfp. Si tratta della proposta del governo italiano di subordinare l’erogazione dei fondi connessi alle politiche di coesione al rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto all’interno degli Stati membri. La proposta si inserisce in un contesto del tutto diverso e serve obiettivi del tutto diversi da quelli della condizionalità macroeconomica.

Come si è detto, le procedure e le sanzioni previste dall’art. 7 TUE in caso di mancato rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nell’ambito di singoli Stati membri non sono state utilizzate, nonostante la violazione di tali diritti e regole risultasse per più versi accertata. In questo contesto, il ricorso alla condizionalità in riferimento alle politiche di coesione equivale a fornire alle istituzioni dell’Unione uno strumento alternativo, fondato sull’argomento che i vantaggi dello stare insieme presuppongono l’adesione effettiva, e non soltanto nominale, a certi valori comuni. Si tratta di un argomento ineccepibile, che per essere speso efficacemente richiede però una Commissione autorevole e una posizione compatta degli Stati membri diversi da quello cui l’argomento venga rivolto. La proposta merita dunque di venire accompagnata dalla ricerca del massimo consenso politico necessario alla sua realizzazione nel quadro del dibattito sulla riforma del Qfp.

Riferimenti

Agnès Bénassy-Quéré et al., “Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform”, in *CEPR Policy Insights*, n. 91, gennaio 2018, https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=91

Commissione europea, *Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’Ue* (COM/2017/358), 28 giugno 2017, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:52017DC0358>

Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Consiglio sull’istituzione del Fondo monetario europeo* (COM/2017/827), 6 dicembre 2017, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:52017PC0827>

Zsolt Darvas, “The Greek debt trap: an escape plan”, in *Bruegel Policy Contributions*, n. 2012/19, novembre 2012, <http://bruegel.org/?p=6087>

Decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32011D0199>

Bruno De Witte, “The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism”, in *Sieps European Policy Analysis*, n. 2011/6, giugno 2011, <http://cadmus.eui.eu/handle/1814/18338>

Fondo monetario internazionale, *Decisione del Comitato esecutivo n. 6056-(79/38)*, 2 marzo 1979: “Guidelines on Conditionality”, in *Selected Decisions and Selected Documents of the International Monetary Fund*, vol. 24, 1999, p. 137-139

Governo italiano, *Il Quadro finanziario pluriennale: uno strumento strategico al servizio degli obiettivi dell’Unione europea*, 12 aprile 2017, http://www.politicheeuropee.gov.it/files/Paper_QFP_FINAL_ita.pdf

High Level Group on Own Resources, *Future financing of the EU. Final report and recommendations* (rapporto Monti), dicembre 2016, http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm

Cesare Pinelli, “Conditionality”, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, novembre 2013, <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1383>

Cesare Pinelli, “Conditionality and Enlargement in Light of EU Constitutional Developments”, in *European Law Journal*, vol. 10, n. 3, maggio 2004, p. 354-362

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013R1303>

Maria João Rodrigues, “Youth Unemployment, Socio-Economic Divergences and Fiscal Capacity in the Euro Area”, in *Notre Europe-Jacques Delors Institute Policy Papers*, n. 101, novembre 2013,

<http://institutdelors.eu/?p=35261&lang=en>

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

**Piazza Arbarello 8
10122 Torino
Italy**

**Tel. +39 011 670 5024
Fax. +39 011 670 5081
www.csfederalismo.it
info@csfederalismo**